SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 179)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOCCASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1958

Disciplina della ripartizione delle somme stanziate per la pubblica assistenza generica

Onorevoli Senatori. — Nel novembre 1957 ha avuto luogo a Milano il Congresso della « ANEA » Associazione che riunisce gli Enti di assistenza. Quel Congresso, dopo avere con abbondanza di dati denunciata la grave situazione finanziaria in cui si dibattono gli E.C.A. si concluse oltre che con la richiesta unanime di una maggiore democraticità dei Comitati Comunali e di maggiori fondi, con l'istanza di un riparto delle somme stanziate per l'assistenza su basi di collegialità e di pubblicità.

D'altra parte da vari anni in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'interno è stata richiamata l'attenzione del Parlamento sulla esigenza che la distribuzione delle somme stanziate in bilancio per la pubblica assistenza sia fatto previo parere di un organo apposito, su base nazionale e provinciale secondo un preventivo piano di ripartizione, e che la ripartizione sia resa pubblica, affinchè sia possibile a tutti conoscere i criteri seguiti.

La ripartizione nazionale predisposta su parere di una Commissione il più possibile rappresentativa, varrebbe ad assicurare la valutazione imparziale, attenta ed obiettiva dei bisogni delle varie province e comuni, in modo che nelle erogazioni non possano verificarsi le gravi sperequazioni fino ad oggi lamentate, e darebbe la possibilità di escludere sinanche il sospetto che tali sperequazioni possano essere determinate da motivi di discriminazione politica e di parte. Un tale metodo democratico, applicato provincialmente permetterebbe di realizzare una maggiore aderenza alle situazioni locali ed alla idoneità dei vari Enti, Istituti, Associazione e Comitati ad adempire le loro funzioni in proporzione a le rispettive capacità assistenziali.

La pubblicità della ripartizione renderebbe attuabile in sede amministrativa l'impugnazione per la revoca e la modifica del provvedimento a norma dell'articolo 113 della Costituzione. Nè vale sostenere che già incombe l'obbligo al Governo di rendere conto dell'impiego dei fondi messi a sua disposizione per dedurre che la presente proposta è superflua e inutile poichè la consuetudine ormai invalsa di non presentare i bilanci consuntivi dei singoli Dicasteri, elude tale obbligo. D'altronde solo la preventiva pubblicazione rende possibile l'impugnazione dei provvedimenti.

A questi criteri si informa il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame.

L'articolo 1 attribuisce al Ministero dell'Interno il compito di ripartire preventivamente fra le province le somme stanziate per

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la pubblica assistenza, sul conforme parere di una apposita Commissione composta da parlamentari, da rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori, da rappresentanti delle province, dei comuni e dell'A.N.E.A. Lo articolo 2 impone l'obbligo della pubblicazione del piano di ripartizione, prima che sia posto in esecuzione, sulla Gazzetta Ufficiale, e prevede la possibilità di impugnativa da parte delle amministrazioni provinciali al Consiglio di Stato. In considerazione della urgenza e della necessità del servizio assistenziale, è esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

L'articolo 3 e l'articolo 4 disciplinano con uguali criteri la ripartizione e la pubblicità del piano di distribuzione in sede provinciale che sarà effettuata dai Comitati provinciali di assistenza e beneficienza istituiti col decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 173.

La facoltà di impugnativa viene attribuita in sede provinciale anche ai diversi Enti di assistenza che hanno titolo alla distribuzione dei fondi. Questo disegno di legge ci sembra rispondere ad esigenze ripetutamente segnalate in sede parlamentare, e pertanto, onorevoli senatori, lo sottoponiamo al vostro autorevole esame con la fiducia che vorrete approvarlo nell'interesse dell'assistenza nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Spetta al Ministro dell'interno ripartire fra le province della Repubblica le somme stanziate nel bilancio del Ministero dell'interno per l'assistenza generica.

Il Ministro provvede, su conforme parere di una Commissione composta da cinque deputati e cinque senatori designati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, da un rappresentante designato dalla Associazione nazionale dei comuni, da un rappresentante designato dalla Unione nazionale delle province e da un rappresentante della A.N.E.A. (Associazione nazionale enti assistenziali).

Art. 2.

Il provvedimento del Ministro è pubblicato, prima che sia posto in esecuzione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, contro di esso può essere proposto ricorso da parte delle Amministrazioni provinciali al Consiglio di Stato, che tuttavia non può sospendere il provvedimento impugnato.

Art. 3.

I fondi assegnati a ciascuna provincia ai sensi del precedente articolo 1, vengono messi a disposizione dei prefetti.

La distribuzione di tali fondi agli Enti, Istituzioni, Associazioni o simili che hanno per scopo l'assistenza pubblica è effettuata dal Prefetto su parere conforme dei Comitati provinciali di assistenza e beneficienza pubblica istituiti con decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 173, con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 1954, n. 968, articolo 19.

Art. 4.

Ogni semestre sarà pubblicato sul foglio annunzi legali della prefettura l'elenco delle assegnazioni di fondi effettuate ai sensi dell'articolo precedente.

Contro i provvedimenti di assegnazione può essere proposto ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale da parte dei comuni e degli Enti di assistenza interessati.